

Il conguaglio fiscale è sempre in base al liquidato, e non è possibile imporre un'aliquota fiscale in quanto sostituti di imposta. Esistono casi particolari che impongono una diminuzione dell'imponibile e quindi una diversa tassazione come le Agevolazioni fiscali per lavoratori "impatriati" o i Ricercatori rientrati in Italia.

Inoltre, specialmente per i TD, in caso di cessazione nell'anno, se sappiamo che sarà rinnovato, soprattutto se sullo stesso OBF, non precipitiamoci a fare il conguaglio, perché in questi casi un doppio conguaglio comporta liquidare somme prima per poi riprenderle dopo con il rischio di non avere capienza.

Comunque, se il dipendente ci comunica l'esistenza di altri redditi è possibile agire sulle detrazioni (che oltre all'aliquota giocano un ruolo rilevante nel caso di doppia conguaglio)

12. Voci di reddito per detrazioni e di inibizione detrazioni

Le detrazioni art. 12 (familiari) e art. 13 (personali) sono determinate da **Calcolo Conguaglio** in base ai redditi noti in procedura.

Alcune voci possono alterare questo comportamento e precisamente:

- "9853 Tassazione x CC non resid. 30%"

implica il non riconoscimento delle deduzioni;

- "1531 Reddito aggiuntivo (dich. Dipendente)"

comunica un reddito che si aggiunge a quelli erogati o comunicati in CSA

- "1265 Reddito totale (dich. Dipendente) "

considerata solo se maggiore rispetto a quanto effettivamente liquidato o comunicato da altri sostituti/terzi; valida anche nelle liquidazioni mensili;

- "8209 Reddito totale x dich. Dip."

come la 1265 ma non valida nelle liquidazioni mensili.

Le voci "1379 Stima reddito x ded./detr." e "1218 Stima reddito x ded. e detr. (valore + alto)" sono considerate dalle liquidazioni mensili ma non dal conguaglio fiscale.

Quando si è in possesso della dichiarazione di reddito totale o aggiuntivo rilasciata dal dipendente, al fine di evitare l'inserimento di più voci **è consigliabile usare rispettivamente le voci 1265 e 1531**, che vengono trattate sia dal calcolo della liquidazione che dal conguaglio.

Si ricorda che in presenza di queste voci 1265, 1531 e 8209 in sede di Certificazione Unica verrà generata in automatico dalla funzione "Generazione annotazioni CU" l'annotazione cod. AO– Dati relativi agli altri redditi non certificati comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR: ammontare complessivo degli altri redditi (...), di cui per abitazione principale e relative pertinenze (...).

Non esistono voci per far prevalere un reddito inferiore a quello determinato in procedura; il dipendente potrà avvalersi di importi deducibili esterni al rapporto di lavoro in ambito di propria dichiarazione fiscale (730 o Unico).

Per non riconoscere le detrazioni sono disponibili le seguenti voci personali, considerate sia in sede di conguaglio fiscale che di calcolo di liquidazione:

- **"00955 Rinuncia alle detrazioni", che agisce sia sulle familiari che sulle personali**
- **"01387 Inibizione detrazione art.13", che agisce solo sulle personali**

Si ricorda che mentre le detrazioni personali sono riconosciute implicitamente ed è compito degli uffici inserire la voce di inibizione se il dipendente non ha dichiarato di volerne usufruire, quelle familiari dipendono dalle valutabilità in archivio familiari per cui è sufficiente non inserire le valutabilità affinché non siano riconosciute.